

 <b>ASI</b> Agenzia Spaziale Italiana	<b>Procedura</b>	<b>Documento: PP-RPC-2026-01</b> <b>Data: 09/04/2026</b> <b>Pagina 1 di 19</b>
<b>Procedura per la tutela del soggetto che segnala, divulga o denuncia violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione ai sensi del d.lgs. 24/2023 (cd. <i>Whistleblowing</i>)</b>		

	Struttura /Nome	Firma e data
<b>Preparato e verificato</b>	Stefania Selvaggini <i>Nucleo RPCT</i>	 STEFANIA SELVAGGINI 09.04.2026 16:13:37 GMT+02:00
	Massimo Ricci <i>Nucleo RPCT</i>	 Massimo Ricci 09.04.2026 15:23:48 GMT+01:00
	Manuela Di Dio <i>RPCT</i>	 MANUELA DI DIO 10.04.2026 09:51:59 GMT+02:00
<b>APPROVATO</b>	Direttore generale	 LUCA VINCENZO MARIA SALAMONE

**Allegato: Informativa trattamento dati personali**

**DISTRIBUZIONE**

Sito Istituzionale dell'ASI;

Intranet dell'ASI.

## 1. Ambito di riferimento

1. L’Agenzia Spaziale Italiana, di seguito indicata anche come “ASI”, riconosce l’istituto del *whistleblowing* quale fondamentale misura di prevenzione della corruzione. A tal fine incoraggia e tutela, secondo i migliori e più diffusi modelli nazionali e internazionali, i soggetti di cui al successivo art. 4 che intendono segnalare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ASI.
1. La presente Procedura disciplina:
  - o la ricezione e la gestione delle segnalazioni delle violazioni che possano ledere l’interesse pubblico o l’integrità dell’ASI;
  - o la tutela degli autori delle segnalazioni e degli altri soggetti coinvolti secondo quanto previsto dalla presente procedura, in attuazione del d.lgs. 10 marzo 2023 n.24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

## 2. Scopo del documento

1. La finalità della presente Procedura è quella di fornire indicazioni operative ai soggetti coinvolti nel procedimento di inoltro, ricezione e gestione delle segnalazioni di violazioni con particolare riguardo a:
  - o i soggetti ai quali è consentito effettuare la segnalazione;
  - o l’oggetto, i contenuti e le modalità di effettuazione della segnalazione;
  - o i soggetti deputati a ricevere la segnalazione;
  - o le modalità di gestione della segnalazione;
  - o i termini procedimentali;
  - o la trasmissione della segnalazione ai soggetti competenti;
  - o le forme di tutela che devono essere garantite in favore del segnalante e degli altri soggetti coinvolti secondo quanto previsto dall’art. 4;
  - o le responsabilità del segnalante e dei soggetti in vario modo coinvolti nel procedimento di gestione della segnalazione.

## 3. Definizioni

1. Ai fini della presente Procedura si specificano le seguenti definizioni:
  - **ANAC:** L’Autorità Nazionale AntiCorruzione, di cui all’art. 1, comma 1, della L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
  - **Violazione comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica/ASI:** sono tipizzate dal d.lgs. 24/2023 e che consistono, specificatamente, ai sensi dell’art. 2 del predetto decreto legislativo in:
    - 1) *illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);*

- 2) *condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);*
  - 3) *illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al d.lgs. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;*
  - 4) *atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;*
  - 5) *atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;*
  - 6) *atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);*
- **Informazioni sulle violazioni:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 4 della presente procedura, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
  - **DFP:** Dipartimento della Funzione Pubblica;
  - **Custode dell'identità del segnalante:** coincide con il gestore della segnalazione;
  - **Gestore della segnalazione:** coincide con il RPCT, o con il sostituto individuato;
  - **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
  - **Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO):** Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'ASI;
  - **Responsabile UPD:** Il Responsabile dell'Ufficio Procedimenti disciplinari deputato alla gestione del procedimento disciplinare secondo quanto previsto dalla normativa e dalla prassi vigente nonché dalla contrattazione collettiva applicabile al personale dell'ASI. È, in ogni caso, soggetto diverso dal RPCT laddove il procedimento disciplinare scaturisca dalla segnalazione *whistleblowing*;
  - **Segnalazione:** la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni effettuata dal segnalante resosi identificabile;
  - **Segnalazione anonima:** La segnalazione di violazioni effettuata senza l'indicazione dell'identità del segnalante. La segnalazione anonima circostanziata, ossia dotata di sufficienti elementi di determinatezza, è considerata – anche ai sensi delle Linee Guida *whistleblowing*

approvate dall'ANAC con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, come modificata e integrata con Delibera n. 479 del 26 novembre 2025 – alla stregua di una segnalazione ordinaria;

- **Segnalazione ordinaria:** la segnalazione che esula dall'ambito di applicazione della disciplina in materia di *whistleblowing* di cui al d.lgs. n. 24/2023 e che può essere presentata da soggetti interni o esterni all'Ente. Alle segnalazioni ordinarie non si applicano le tutele rafforzate del d.lgs. n. 24/2023. La segnalazione ordinaria non è una segnalazione di *whistleblowing* e non utilizza la piattaforma del *whistleblowing*. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano nell'ambito delle segnalazioni ordinarie le irregolarità gestionali, le violazioni contrattuali rientranti e non nell'ambito della prevenzione della corruzione, le problematiche organizzative, ecc.;
- **Segnalante o Whistleblowing:** la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- **Divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- **Facilitatore:** una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 4, commi 1 o 7, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- **Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

#### 4. Ambito di applicazione

1. La presente Procedura si applica alle segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche effettuate dai seguenti soggetti che nel contesto lavorativo sono venuti a conoscenza di violazioni:
  - a) Dipendenti dell'ASI, a tempo determinato e indeterminato, ivi incluso il personale in comando;
  - b) Dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, delle imprese affidatarie di lavori, servizi e forniture da parte dell'Agenzia, anche al di fuori del D. Lgs. n. 36/2023 (c.d. Codice dei contratti pubblici);
  - c) Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ASI;
  - d) Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l'ASI;
  - e) Volontari, tirocinanti, stagisti retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'ASI;
  - f) Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico.

2. La tutela, anche sotto il profilo della riservatezza, è riconosciuta anche ai soggetti diversi dal segnalante che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, dirette o indirette, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante. Detti soggetti sono:
  - a) il facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. Il facilitatore può essere un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome e per suo conto, senza spendere la sigla sindacale. Se, invece, assiste il segnalante utilizzando la sigla sindacale, lo stesso non riveste il ruolo di facilitatore. In tal caso resta ferma l'applicazione delle disposizioni in tema di consultazione dei rappresentanti sindacali e di repressione delle condotte antisindacali di cui alla l. n. 300/1970;
  - b) le persone legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado e che si trovano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante;
  - c) i colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  - d) la protezione da ritorsioni è estesa anche agli enti di proprietà del segnalante (o della persona che denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica) o per i quali gli stessi lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle suddette persone.
3. La presente Procedura si applica nei soli casi in cui i soggetti precedentemente indicati, nell'effettuare la segnalazione, rendano o dichiarino di voler rendere nota la propria identità nei confronti dei soggetti deputati alla ricezione della segnalazione. Nel caso in cui il segnalante non renda nota la propria identità ai soggetti riceventi, si applica quanto previsto dalla presente Procedura in materia di segnalazioni anonime.
4. Le disposizioni contenute nella presente Procedura non esimono in alcun modo i soggetti che, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, sono gravati dall'obbligo di denuncia ai sensi di quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale e dagli artt. 361 e 362 del codice penale.
5. Le segnalazioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, non rilevano quali segnalazioni *whistleblowing*.
6. La presente procedura si applica alle segnalazioni effettuate dai soggetti di cui al precedente comma 1, nei limiti in cui quanto segnalato riguarda violazioni relative all'ASI e non già all'impresa per la quale opera il segnalante. L'Agenzia, con adempimenti a cura del RPCT, adegua i propri standard contrattuali nell'ottica di consentire ai medesimi di effettuare le segnalazioni, assicurando l'accesso ai canali a tale scopo dedicati, inclusi quelli informatici.
7. Per tutti i soggetti di cui al comma 1, la tutela di cui alla presente procedura, si applica:
  - a) quando i rapporti giuridici non sono ancora iniziati, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  - b) durante il periodo di prova;
  - c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico.

Pertanto, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico. Possono essere segnalati i fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito ma anche notizie acquisite casualmente in occasione dello svolgimento di mansioni lavorative.

## 5. Oggetto della segnalazione

1. Oggetto di segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica sono le informazioni sulle violazioni di specifiche normative nazionali e dell'Unione Europea, con particolare riferimento alle informazioni sulle violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ASI.
2. Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che potrebbero ragionevolmente esserlo sulla base di elementi concreti.
3. Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.
4. Le violazioni per le quali è possibile effettuare la segnalazione sono tipizzate dall'art. 2 del d.lgs. 24/2023 e sono le seguenti:
  - a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali per violazione delle norme del diritto nazionale, non rientranti nell'art. 2, comma 1, numeri 3), 4), 5) e 6) del d.lgs. 24/2023;
  - b) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al d.lgs. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  - c) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
  - d) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  - e) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati alle lettere b), c) e d);
5. Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante, il denunciante o colui che effettua la divulgazione pubblica sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo. Possono essere segnalati i fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito ma anche notizie acquisite casualmente in occasione dello svolgimento di mansioni lavorative.
6. Non sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia:
  - a) Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

- b) le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.
  - c) Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.
7. In caso di trasferimento, comando, distacco (o situazioni analoghe) di un dipendente dell'ASI presso altro Ente tenuto agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, il dipendente medesimo potrà segnalare violazioni accadute in occasione del rapporto di lavoro con l'ASI al RPCT dell'ASI o all'ANAC.
  8. Nel caso in cui la segnalazione sia effettuata da un dipendente dell'ASI proveniente da altro Ente soggetto agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza e la segnalazione medesima abbia ad oggetto violazioni accadute durante il rapporto di lavoro instaurato con l'Ente di provenienza, l'ASI trasmetterà la segnalazione all'Ente di provenienza assicurando la riservatezza sulla identità del segnalante.
  9. Ai fini della segnalazione, non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo sufficiente che il segnalante, in base alle proprie conoscenze, ne sia ragionevolmente convinto.
  10. La segnalazione dovrà, in ogni caso, essere quanto più possibile circostanziata e contenere il maggior numero di elementi al fine di consentire agli organi competenti di effettuare le dovute verifiche, anche al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte del RPCT o di ANAC. In particolare, è necessario risultino chiare:
    - a) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
    - b) la descrizione del fatto;
    - c) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
    - d) è utile anche integrare la segnalazione con documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.
  11. Non sono meritevoli di tutela e, conseguentemente, non sono oggetto di esame da parte dell'ASI, le segnalazioni basate su mere supposizioni e/o sospetti e/o opinioni personali del segnalante e/o di eventuali terzi dal medesimo indicati.
  12. Le tutele di cui alla presente Procedura non operano nei confronti del segnalante che violi la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo.
  13. Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili ai sensi della presente Procedura le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).
  14. La segnalazione presentata al responsabile gerarchicamente sovraordinato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 62/2013 non può essere considerata di *whistleblowing* e quindi, trattandosi di segnalazione ordinaria, il segnalante non potrà beneficiare della protezione disposta dal d.lgs. n. 24/2023.

## 6. Disciplina della segnalazione anonima

1. La segnalazione anonima è oggetto di valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza secondo quanto previsto dal presente paragrafo. Le segnalazioni anonime ricevute attraverso il canale interno possono essere considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie.
2. Le segnalazioni anonime sono equiparate alle segnalazioni ordinarie (non whistleblowing) quando le stesse siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari e comunque tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.), e quindi considerate ai fini di una verifica. Dato l'anonimato non sono tuttavia applicabili al segnalante le misure di protezione per le ritorsioni.
3. Il RPCT valuta la segnalazione anonima e assume le iniziative ritenute opportune per l'eventuale seguito di competenza ovvero procede all'archiviazione della stessa, dandone comunicazione al Presidente e al Direttore generale dell'ASI.
4. Nei casi di segnalazione, denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e comunica ad ANAC di aver subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni previste dal d.lgs. 24/23, art. 16, comma 4, per la tutela dalle ritorsioni.
5. Le segnalazioni anonime ricevute dal RPCT sono registrate e conservate con la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

## 7. Modalità per la effettuazione della segnalazione e della divulgazione pubblica e soggetti deputati alla ricezione – canali di segnalazione

1. Le segnalazioni devono essere trasmesse in via prioritaria attraverso il canale interno dell'ASI o, qualora sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente, mediante il canale esterno gestito dall'ANAC, mediante le divulgazioni pubbliche, mediante la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
2. Il gestore delle segnalazioni del *whistleblowing* è il RPCT. In caso di conflitto di interessi del RPCT o di sua prolungata assenza, il ruolo di gestore, in sostituzione del RPCT, è assolto da uno dei componenti del gruppo di lavoro di cui al successivo art. 12.
3. Il componente del gruppo di lavoro designato quale sostituto del RPCT viene designato appositamente in qualità di gestore sostituto del RPCT. Il gestore sostituto del RPCT si avvale di tutti gli strumenti del gestore, inclusa la possibilità di fare ricorso al supporto del gruppo di lavoro ai sensi del successivo art. 12.
4. Nel caso in cui ricorra un conflitto di interessi anche per il gestore sostituto del RPCT, il segnalante farà ricorso al canale esterno.
5. Il canale interno dell'ASI consente di effettuare segnalazioni sia in forma scritta che in forma orale ed è gestito dal RPCT, unico soggetto competente a ricevere e gestire le segnalazioni aventi rilevanza agli effetti della presente procedura, salvo i casi previsti ai precedenti commi 2 e 3. Il RPCT si può avvalere, per la ricezione e gestione delle segnalazioni, del gruppo di lavoro dedicato previsto all'art. 12 della presente procedura.

6. Il gestore è caratterizzato da imparzialità, indipendenza e autonomia, potendo disporre di pieno accesso ai servizi dell'ente (come banche dati, piattaforme, data-base e ogni altro applicativo in uso presso l'ente che sia necessario), oppure potendo coinvolgere, ove ritenuto opportuno, altre strutture interne o esterne all'ente. Il gestore è specificatamente formato e ha conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'ASI.
7. Le segnalazioni in forma scritta sono trasmesse in via telematica, utilizzando la piattaforma informatica in uso presso l'ASI, accessibile dal Portale di Amministrazione Trasparente dell'ASI e descritta nel vigente PIAO, Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza, dell'ASI.
8. Le segnalazioni in forma orale sono effettuate su richiesta della persona segnalante mediante un incontro diretto con il RPCT, fissato entro un termine ragionevole. In tal caso, il segnalante trasmette la richiesta di incontro utilizzando la piattaforma di cui sopra accessibile dal Portale di Amministrazione Trasparente dell'ASI e dà consenso alla verbalizzazione. L'incontro è documentato a cura del RPCT mediante verbale redatto contestualmente. La persona segnalante deve verificare e confermare il contenuto del verbale mediante sottoscrizione contestuale. La sottoscrizione del verbale valida la segnalazione che è così considerata come non anonima.
9. In relazione alla gestione delle segnalazioni *whistleblowing* tramite piattaforma informatica, l'Agenzia assicura adeguati standard di sicurezza, tenendo conto delle indicazioni fornite dall'ANAC.
10. Le segnalazioni del *whistleblowing* ricevute da soggetti diversi dal RPCT devono essere tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni dalla ricezione, trasmesse a quest'ultimo, a pena di sanzione disciplinare, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. In detta circostanza, pur essendo i soggetti destinatari della segnalazione tenuti alla riservatezza, la tutela dell'identità del segnalante non può essere garantita nelle forme di cui alla presente procedura.
11. Qualora la segnalazione del *whistleblowing* riguardi il RPCT o un componente del gruppo di lavoro dedicato alla ricezione e gestione delle segnalazioni *whistleblowing* (disciplinato all'art. 12 della presente procedura), il segnalante può inviare la segnalazione direttamente all'ANAC ovvero alle altre Autorità competenti, secondo quanto previsto dalla legge.
12. Fermo restando l'utilizzo del canale interno in via prioritaria, è possibile effettuare una segnalazione attraverso il canale esterno dell'ANAC, con le modalità previste dal d.lgs. 24/2023 al ricorrere delle seguenti condizioni:
  - a) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  - b) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna alla stessa, non sarebbe dato efficace seguito ovvero qualora il segnalante ritenga che possa sussistere il rischio di ritorsione;
  - c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le indicazioni operative per la registrazione al sistema dedicato nonché i termini e le regole tecniche per la trasmissione della segnalazione all'A.N.AC. sono reperibili sul sito: [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it).

13. Un'ulteriore modalità di segnalazione prevista dal d.lgs. n. 24/2023 è la divulgazione pubblica, con la quale le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di

raggiungere un numero elevato di persone. La protezione dei soggetti di cui all'art. 4 comma 1 che effettuano divulgazione pubblica è riconosciuta se al momento della divulgazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione tramite il canale interno dell'ASI ed esterno all'ANAC ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC, alle condizioni e con le modalità previste dal presente articolo e non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla presente procedura e dall'art. 8 del d.lgs. 24/2023 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il *whistleblower*. Laddove, invece, divulghi violazioni utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che comunque non ne consente l'identificazione, la divulgazione sarà trattata alla stregua di una segnalazione anonima. Il soggetto che effettua una divulgazione pubblica è distinto da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti.

14. I soggetti di cui all'art. 4 comma 1 possono valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Qualora il *whistleblower* rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti, non è esonerato dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale. Il dipendente denunciante discriminato per via della segnalazione potrà beneficiare delle tutele previste dal d.lgs. 24/2023 per le ritorsioni subite.

## 8. Riservatezza dell'identità del segnalante (*whistleblower*) e di altri soggetti coinvolti

1. L'ASI tutela la riservatezza dell'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, l'identità, anche nel caso di segnalazioni del *whistleblowing* effettuate in forma orale di cui al precedente art. 7.
2. L'identità del segnalante non può essere rivelata senza il consenso espresso dello stesso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, quali il RPCT o i componenti del gruppo di lavoro di cui all'art. 12. Le persone devono essere informate della eventualità che la segnalazione, nel rispetto della riservatezza dell'identità, possa essere trasmessa all'Autorità Giudiziaria per i profili di rispettiva competenza. Qualora fosse necessario per il gestore coinvolgere soggetti terzi (interni o esterni all'amministrazione) per le verifiche sui fatti segnalati, il gestore non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione prestando sempre la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità della persona segnalante.

Nel caso in cui, poi, si renda necessario, il gestore trasmette l'intera documentazione pervenuta - nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità dell'autore della segnalazione - alle Autorità giudiziarie competenti, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta ai sensi della normativa *whistleblowing*. Laddove l'identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il gestore fornisce tale indicazione, previa notifica alla persona segnalante. La notifica al segnalante in caso di richiesta giudiziaria avviene esclusivamente tramite la funzione di chat sicura integrata nella piattaforma informatica, non su canali esterni per i principi di integrità e riservatezza (art. 5, par. 1, lett. f, GDPR).

3. Qualora la segnalazione dia luogo a un procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione dell'illecito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso, in forma scritta, del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Il Responsabile UPD valuta, su istanza dell'incolpato, se ricorrono i presupposti in ordine alla necessità di conoscere l'identità del segnalante ai fini del diritto di difesa, dando adeguata motivazione della sua decisione sia in caso di accoglimento dell'istanza, sia in caso di diniego. Il Responsabile UPD si pronuncia sull'istanza dell'incolpato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, comunicando l'esito a quest'ultimo e al RPCT.

Il RPCT avvisa il segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rilevazione dei dati riservati, al fine di acquisire il necessario consenso.

È fatto divieto assoluto al RPCT e al gruppo di lavoro dedicato alla gestione delle segnalazioni, disciplinato all'art. 12 comma 3 della presente Procedura, di rendere nota, in assenza dei presupposti sopra esplicitati, l'identità del segnalante al Responsabile UPD.

4. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale.
5. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
6. Restano ferme le disposizioni di legge speciale che impongono che l'identità del segnalante debba essere rivelata esclusivamente alle Autorità procedenti (es.: indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, etc.).
7. La segnalazione e la documentazione alla stessa allegata sono, in ogni caso, sottratte all'accesso agli atti amministrativi ex artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990 e all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013. Resta fermo quanto previsto all'art. 2-*undecies*, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 196/2003.
8. Nel rispetto delle medesime garanzie previste per il segnalante è altresì garantita la tutela della riservatezza dell'identità del facilitatore e delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione.
9. Con riferimento alla divulgazione pubblica, la protezione della riservatezza non si applica nel caso in cui la persona segnalante abbia intenzionalmente rivelato la sua identità mediante, ad esempio, piattaforme web o social media o nel caso in cui il soggetto si rivolga direttamente ad un giornalista. In tal caso, infatti, restano ferme le norme sul segreto professionale dei

giornalisti, con riferimento alla fonte della notizia. Nel caso in cui colui che effettua la divulgazione non riveli la propria identità utilizzando uno pseudonimo o un nickname, tali divulgazioni sono equiparabili alle segnalazioni anonime.

10. L'acquisizione e gestione delle segnalazioni, avviene in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali e in conformità al regolamento (UE) 2016/679. La tutela dei dati personali è assicurata alla persona segnalante o denunciante ed anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto "interessati" dal trattamento dei dati.
11. L'informativa sul trattamento dei dati personali è resa nota al segnalante in quanto è pubblicata sulla pagina dedicata di Amministrazione trasparente dell'ASI ed è allegata alla presente procedura.

#### 9. Ulteriori tutele in favore del segnalante (*whistleblower*) e tutela dalle misure ritorsive

1. Tutti i soggetti indicati all'art. 4, punto 1 della presente Procedura che effettuano segnalazioni al RPCT dell'ASI o all'ANAC, divulgazioni pubbliche o denunce all'Autorità giudiziaria o contabile, delle informazioni sulle violazioni di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, non possono subire, in conseguenza della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, ritorsioni, segnatamente, misure ritorsive adottate con atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni, anche solo tentate o minacciate, che provocano o possono provocare alla persona, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
2. Affinché si possa configurare ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione, è necessario uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, denunciate o che effettua una divulgazione pubblica.
3. Costituiscono ritorsioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le fattispecie previste dall'art. 17 comma 4 del d.lgs. 24/2023.
4. L'adozione delle misure ritenute ritorsive di cui al precedente punto nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dal RPCT.
5. L'ASI dà chiara indicazione sul sito istituzionale della necessità di comunicare le ritorsioni eventualmente subite esclusivamente all'ANAC, per non vanificare le tutele che il d.lgs. n. 24/2023 garantisce, quali ad esempio, la riservatezza.
6. È a carico dell'ASI dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante, siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Tale regime probatorio non si applica ai soggetti diversi dal segnalante, quali quelli elencati all'art. 4 comma 2.
7. Gli atti adottati per i quali viene accertata la natura discriminatoria o ritorsiva sono nulli.
8. In conformità a quanto disposto il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 2, del D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23.
9. Coerentemente con quanto previsto le tutele di cui alla presente Procedura non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante medesimo per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi

con la denuncia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

10. Sono escluse dalla possibilità di segnalare ad ANAC le organizzazioni sindacali. Resta fermo che i rappresentanti sindacali beneficiano, in quanto tali, della possibilità di comunicare ad ANAC ritorsioni, sia se esse sono conseguenza di una segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica dagli stessi effettuata in qualità di lavoratori, sia se assumono il ruolo di facilitatori, non spendendo la sigla sindacale, e quindi subiscono ritorsioni per aver fornito consulenza e sostegno alla persona segnalante, denunciante o che ha effettuato una divulgazione pubblica.

#### 10. Limitazioni della responsabilità per le segnalazioni del *whistleblower*

1. Nelle segnalazioni e nella diffusione di informazioni effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla presente Procedura è esclusa la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per la rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 5, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
  - a) al momento della rilevazione o diffusione, ricorrono fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni sia necessaria per svelare la violazione;
  - b) e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sono effettuate nel rispetto delle condizioni di cui al d.lgs. n. 24/2023 per beneficiare delle tutele.
2. Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, detta esclusione di responsabilità opera anche nelle ipotesi di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore, alla protezione dei dati personali e quando le informazioni sulle violazioni diffuse offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, le persone che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1, non incorrono in alcuna responsabilità, anche di natura amministrativa o civile, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.
4. La responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.
5. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea previste dall'art. 1 comma 3 del d.lgs. 24/2023, tra cui quelle in materia di:
  - a) informazioni classificate;
  - b) segreto professionale forense e medico;
  - c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
  - d) di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

## 11. Fasi del procedimento di gestione delle segnalazioni *whistleblowing*

1. Il procedimento di gestione delle segnalazioni si articola nelle seguenti fasi:
  - a) ricezione e protocollazione delle segnalazioni;
  - b) valutazione preliminare della segnalazione;
  - c) fase istruttoria;
  - d) trasmissione della segnalazione al soggetto competente.

## 12. Fase di ricezione e protocollazione della segnalazione

1. Il procedimento di gestione delle segnalazioni scritte effettuate tramite l'apposito applicativo di cui all'art. 7 è avviato a seguito della ricezione della segnalazione.
2. Il RPCT, tempestivamente e comunque entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione, procede:
  - a) ove non già effettuato in automatico dalla piattaforma informatica, alla protocollazione su registro riservato alle segnalazioni *whistleblowing*, attribuendo un codice univoco progressivo, registrando la data e l'ora di ricezione;
  - b) se strettamente necessario ai fini della gestione della segnalazione, ove non già precisato nell'istanza, alla corretta identificazione del segnalante acquisendone, oltre all'identità, anche la qualifica e il ruolo e tutti gli ulteriori dati ritenuti utili ai fini della valutazione preliminare della segnalazione;
  - c) all'adozione di ogni opportuna misura di sicurezza per impedire a terzi di risalire all'identità del segnalante nonché alla conservazione della segnalazione e della documentazione a corredo in luogo segreto;
  - d) ove non già inviata in automatico dalla piattaforma informatica, alla trasmissione di apposito "avviso di ricevimento" al segnalante con l'indicazione del numero di protocollo assegnato alla segnalazione sottolineando l'assoluta segretezza dei dati e il divieto della loro diffusione.
3. Il RPCT, nell'ambito delle attività di ricezione e gestione della segnalazione, può avvalersi, quando risulti assolutamente necessario e in via del tutto straordinaria, previa adozione delle dovute misure tecniche ed organizzative ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali, di un gruppo di lavoro dedicato, composto da dipendenti dell'ASI. Il gruppo di lavoro è nominato con atto del Consiglio di Amministrazione, su proposta del RPCT. L'atto di nomina è reso pubblico sulla rete intranet dell'Agenzia.
4. Non possono fare parte del gruppo di lavoro dedicato di cui al precedente comma i dipendenti dell'ASI che:
  - a) operano nelle aree a maggior rischio (es., amministrazione contabilità e finanza, appalti, personale, etc.);
  - b) svolgono funzioni di supporto nell'ambito della gestione dei procedimenti disciplinari.
5. In capo al RPCT e a ciascun componente del gruppo di lavoro dedicato di cui al presente articolo grava l'obbligo di assoluta riservatezza sull'identità del segnalante. La rivelazione dell'identità del segnalante fuori dai casi previsti dalla presente Procedura costituisce grave illecito disciplinare.
6. Il RPCT e i componenti del gruppo di lavoro dedicato di cui al presente articolo devono astenersi in caso di conflitto di interessi, anche solo apparente o potenziale, e sono contestualmente tenuti a segnalare tale conflitto al Consiglio di Amministrazione.

7. Fermo restando quanto previsto con riferimento all'identità del segnalante, il RPCT e i componenti del gruppo di lavoro dedicato di cui al presente articolo mantengono riservata l'identità del segnalato, degli altri soggetti di cui all'art. 4 comma 2, e i contenuti della segnalazione durante l'intera fase di ricezione e di gestione della medesima e, comunque, fintantoché risulti necessario.
8. Con riferimento alle segnalazioni orali, effettuate nell'incontro personale con il RPCT, richiesto tramite la piattaforma dedicata di cui all'art. 7 e secondo le modalità descritte all'art. 7, queste sono validate mediante un verbale redatto contestualmente all'incontro, e sottoscritto dal segnalante, la sottoscrizione del verbale consentirà di considerare la segnalazione come non anonima. Il procedimento di gestione delle segnalazioni orali è avviato a seguito della sottoscrizione del verbale.

### 13. Fase di valutazione preliminare della segnalazione *whistleblowing* e attività di verifica del RPCT

1. Ove necessario, il RPCT, anche avvalendosi del gruppo di lavoro dedicato alla ricezione e gestione delle segnalazioni, avvia l'attività preliminare e la fase istruttoria, che complessivamente vengono svolte entro 3 mesi decorrenti dalla conclusione della fase di ricezione. Comunque, anche in caso di necessità di prosecuzione dell'attività istruttoria, il RPCT fornisce riscontro alla segnalazione **entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione o dalla sottoscrizione del verbale in caso di canale orale. La valutazione preliminare sui contenuti della segnalazione ricevuta ha il fine di:
  - a) verificare la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione e che questa non rientri nei casi esclusi ai sensi dell'art. 1 comma 2 del d.lgs. 24/2023 per valutarne l'ammissibilità;
  - b) verificare la presenza di concorrenti interessi personali del segnalante ovvero di altri soggetti in rapporto con quest'ultimo;
  - c) ove necessario, svolgere attività di verifica e, comunque, chiedere al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione i necessari e opportuni chiarimenti e/o integrazioni, anche documentali, adottando le opportune cautele per garantire la riservatezza del segnalante;
  - d) identificare i soggetti terzi competenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti.
2. Il RPCT dichiara inammissibile la segnalazione, procedendo alla relativa archiviazione nelle seguenti ipotesi:
  - a) manifesta incompetenza dell'ASI sulle questioni segnalate;
  - b) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti o anche manifesta mancanza di interesse all'integrità dell'ASI;
  - c) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito, tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
  - d) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di violazioni;
  - e) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, quali la denominazione e i recapiti del *whistleblower*, i fatti oggetto di segnalazione, le ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati.
3. Nei casi di cui alle lettere c) ed e) del comma precedente, il RPCT formula richieste di integrazioni e chiarimenti.

4. Nel caso in cui, all'esito della valutazione preliminare, la segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata, il RPCT procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al Presidente dell'ASI e al Direttore generale dell'ASI e al segnalante.
5. L'esame preliminare della segnalazione è compreso nei tre mesi previsti per l'effettuazione dell'attività dell'istruttoria

#### 14. Fase istruttoria della segnalazione *whistleblowing*

1. Ove necessario, il RPCT anche avvalendosi del gruppo di lavoro dedicato alla ricezione e gestione delle segnalazioni, espletata la fase preliminare, prosegue nella attività istruttoria nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza, equità e riservatezza. La fase preliminare e la fase istruttoria complessivamente vengono svolte entro 3 mesi decorrenti dalla conclusione della fase di ricezione. Comunque, anche in caso di necessità di prosecuzione dell'attività istruttoria, il RPCT fornisce riscontro alla segnalazione **entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione o dalla sottoscrizione del verbale in caso di canale orale. Nel corso delle verifiche, il RPCT, anche avvalendosi del gruppo di lavoro dedicato, può chiedere il supporto delle strutture organizzative di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di Autorità pubbliche, o, ancora, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della segnalazione, assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione.
2. Le strutture dell'ASI interessate dall'attività di verifica del RPCT garantiscono la massima e tempestiva collaborazione.
3. La metodologia da impiegare nello svolgimento delle attività di verifica è valutata di volta in volta, individuando la tecnica ritenuta più efficace, considerata la natura dell'evento sottostante alla violazione e le circostanze esistenti. Le verifiche possono essere eseguite, a titolo esemplificativo, mediante: interviste, analisi documentale, ricerca di informazioni su database pubblici, verifiche sulle dotazioni dell'Ente, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali nonché, ove ritenuta pertinente, della normativa in materia di indagini difensive.
4. In nessun caso sono consentite verifiche svolte in maniera lesiva della dignità e riservatezza del dipendente e/o verifiche arbitrarie, non imparziali e inique, tali da screditare il dipendente ovvero da comprometterne il decoro davanti ai colleghi.
5. Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata, il RPCT procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al Presidente dell'ASI e al Direttore generale dell'ASI e al segnalante.
6. Ove necessario, il Presidente dell'ASI o il Direttore generale dell'ASI possono autorizzare il RPCT a estendere il predetto termine di tre mesi per l'effettuazione dell'istruttoria fornendo adeguata motivazione, fermo restando che entro tre mesi il RPCT fornisce comunque riscontro sull'andamento dell'istruttoria al segnalante.

## 15. Fase di trasmissione della segnalazione *whistleblowing* al soggetto competente

1. Nel caso in cui, all'esito della valutazione preliminare, la segnalazione non sia ritenuta manifestamente infondata, il RPCT identifica, con propria valutazione, anche avvalendosi del gruppo di lavoro dedicato alla gestione delle segnalazioni, i soggetti ai quali inoltrare la segnalazione medesima in relazione ai profili di illiceità riscontrati e ai contenuti della segnalazione, individuando il destinatario o i destinatari tra i seguenti:
  - a) se competente, il Dirigente o il Responsabile della struttura dell'ASI alla quale è ascrivibile il fatto, per i soli casi in cui non si ravvisino ipotesi di reato;
  - b) il Responsabile UPD, ai soli effetti dell'avvio del procedimento in questione;
  - c) l'Autorità giudiziaria, la Corte dei conti, l'A.N.AC, per i profili di rispettiva competenza;
  - d) il Dipartimento della Funzione Pubblica, per quanto di competenza rispetto alle misure ritorsive e/o discriminatorie eventualmente assunte in danno del segnalante.
2. In ogni caso, il RPCT provvede a comunicare l'esito della propria valutazione preliminare al Presidente e al Direttore generale dell'ASI, per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela dell'Ente.
3. In caso di trasmissione della segnalazione al Responsabile UPD, il RPCT trasmette solo i contenuti della segnalazione medesima, omettendo tutti i riferimenti che potrebbero far risalire all'identità del segnalante.
4. Il Responsabile UPD informa tempestivamente il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza a carico dell'incolpato.
5. In caso di trasmissione verso i soggetti di cui al punto 1, lett. d) il RPCT inoltra la segnalazione, completa di tutti i suoi elementi, secondo le indicazioni diramate dall'A.N.AC., a mezzo posta elettronica certificata con indicazione della dicitura "Riservata – Segnalazione whistleblowing ex d.lgs. 24/23."
6. Il RPCT, all'atto della trasmissione della segnalazione, invia al segnalante apposita comunicazione contenente l'indicazione dei soggetti verso i quali la segnalazione è stata trasmessa. La notifica al segnalante in caso di richiesta giudiziaria avviene esclusivamente tramite la funzione di chat sicura integrata nella piattaforma informatica, non su canali esterni per i principi di integrità e riservatezza (art. 5, par. 1, lett. f, GDPR).
7. La trasmissione della segnalazione deve avvenire, di norma, entro 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dall'esaurimento della fase di valutazione complessiva della segnalazione.

## 16. Notizie sullo stato della segnalazione

1. In qualunque momento il segnalante può chiedere informazioni al RPCT sullo stato di avanzamento del procedimento mediante l'invio di apposita richiesta, utilizzando le stesse modalità usate per la trasmissione della segnalazione.
2. Il RPCT, ove non ricorrano gravi ragioni impeditive (es. indagini penali in corso e corrispondenti obblighi di segreto), risponde alla richiesta di informazioni di cui al precedente comma entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

## 17. Conservazione di dati e ulteriori misure di sicurezza

1. Le segnalazioni pervenute e la documentazione a corredo delle medesime sono conservate, a cura del RPCT, presso i locali dell'ASI individuati dal RPCT, previa adozione di ogni opportuna cautela al fine di garantirne la massima riservatezza.
2. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, l'accesso ai dati inerenti alle segnalazioni è consentito esclusivamente al RPCT e, se dallo stesso ritenuto necessario, ai componenti del gruppo di lavoro dedicato, previa formale autorizzazione del RPCT.
3. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

## 18. Analisi periodica delle informazioni in materia di *whistleblowing*

1. Il RPCT, anche con il supporto del gruppo di lavoro dedicato alla gestione delle segnalazioni, raccoglie e organizza, periodicamente ed in forma anonima, i dati relativi alle segnalazioni e allo stato dei procedimenti di gestione delle segnalazioni medesime (es. numero di segnalazioni ricevute, tipologie di illeciti segnalati, ruoli e funzioni degli incolpati, tempi di definizione del procedimento disciplinare, etc.) pervenute in corso d'anno, al fine di:
  - a) identificare le aree di criticità dell'ASI sulle quali risulti necessario intervenire in termini di miglioramento e/o implementazione del sistema di controllo interno;
  - b) introdurre nuove misure specifiche di prevenzione della corruzione secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle correlate prassi attuative.

## 19. Formazione e sensibilizzazione in materia di *whistleblowing*

1. L'ASI garantisce a tutti i soggetti richiamati all'art. 4, comma 1, lettere a) ed e) la partecipazione a sessioni formative in materia di *whistleblowing* al fine di evidenziare l'importanza dello strumento, favorirne l'utilizzo e favorire l'attività di prevenzione.
2. L'ASI intraprende ogni ulteriore iniziativa di informatizzazione della gestione delle segnalazioni, anche ricorrendo a soluzioni messe a disposizione da ANAC, nonché di sensibilizzazione mediante gli ulteriori strumenti che saranno ritenuti idonei a divulgare la conoscenza dell'istituto (a titolo esemplificativo: eventi, articoli, studi, newsletter e portale internet, etc.).

## 20. Adozione, entrata in vigore e revisione della Procedura

1. La presente procedura costituisce una revisione alla procedura adottata con decreto del Direttore generale dell'ASI n. 780/2023 del 26 luglio 2023, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ASI.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia al d.lgs. n. 24/2023, alle Linee Guida ANAC n. 311 del 12 Luglio 2023, come modificata e integrata con Delibera ANAC n. 479 del 26 novembre 2025 e alla Delibera ANAC n. 478 del 26 novembre 2025, alla L. 190/2012, al D.P.R. n. 62/2013 così come modificato e integrato dal D.P.R. n. 81/2023,

al Codice di comportamento dell'ASI, alla normativa in materia di procedimenti disciplinari nonché alla ulteriore normativa applicabile e agli orientamenti dell'ANAC.

3. La presente Procedura, per la quale è stata data preventiva informazione alle OO.SS, è comunicata a tutti i dipendenti di ASI e resa disponibile nella rete intranet dell'Agenzia ed è inoltre pubblicata sul sito internet istituzionale dell'ASI, sezione "Amministrazione Trasparente".